

	N. 2941 del Repertorio N. 2454 della Raccolta	
	COSTITUZIONE DI FONDAZIONE	
	(Artt.14 - 16 C.C.)	Registrato a Pisa il 28 aprile 2025 n. 4386 Serie IT
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventicinque.	
	Il giorno ventidue del mese di Aprile	
	22 Aprile 2025	
	In Pisa, presso l'edificio duecento stabilimento ospedaliero	
	di Cisanello, entrata numero sei al piano terra.	
	Innanzi me, Avv. Dott.ssa MARGHERITA CACCETTA, Notaio in Ca-	
	scina, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, con	
	l'assistenza dei seguenti due testimoni idonei ed a me Notaio	
	noti signori:-	
	- ACQUILINO DORA nata in Caltagirone (CT) il ventotto luglio	
	millenovecentosettantotto (28/07/1978), residente in Pontedera	
	(PI) in Via Fratelli Bandiera numero quarantuno.	
	- BRACCINI Raffaella, nata in Pisa il 04/10/1973 (quattro ot-	
	tobre millenovecentosettantatre), residente in Pisa, Via Ago-	
	stino Depretis, numero civico sei.	
	SONO PRESENTI:-	
	- BRIANI Silvia, nata a Firenze il 02/06/1961 (due giugno mil-	
	lenovecentosessantuno), residente in Firenze, Via Del Cairoli,	
	numero civico cinquantasette, codice fiscale BRN SLV 61H42	
	D612Q, domiciliata per la carica presso la sede legale	
	dell'Azienda, la quale interviene al presente atto non in pro-	
	- 1 -	

	prio, ma nella sua qualità di direttore Generale dell'Azienda	
	Ospedaliero Universitaria Pisana con sede legale in Pisa, via	
	Roma, numero civico sessantasette e sede operativa presso lo	
	Stabilimento Ospedaliero di Cisanello, piazza Nuovo Santa	
	Chiara, numero civico uno, ove domicilia per la carica, codice	
	fiscale	
	nominata con deliberazione del Dirigente numero 328 del 19	
	Marzo 2025 ed in forza el Decreto del Presidente della Giunta	
	Regionale n. 39 del 18 Marzo 2025, autorizzata al compimento	
	del presente atto in virtù della delibera n 504	
	del 18 Aprile 2025	
	La suddetta comparente, come sopra costituita, della cui iden-	
	tità personale, capacità, qualifica e legittimazione ad agire	
	io Notaio sono certa, mi richiede del presente atto mediante	
	il quale conviene e stipula quanto segue:	
	-l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, come sopra rap-	
	presentata costituisce ai sensi del codice civile una Fonda-	
	zione denominata:-	
	"FONDAZIONE IO STO CON CHIARA"	
	con sede in Pisa presso l'Azienda Ospedaliera Pisana ed indi-	
	rizzo iniziale in via Roma, numero civico sessantasette e con	
	sede operativa presso lo stabilimento Ospedaliero di Cisanel-	
	lo, edificio 2k ed indirizzo iniziale in piazza Nuovo Santa	
	Chiara, numero civico uno.	
	La Fondazione sarà altresì individuata con il "logo" in fase	
	- 2 -	

	di lavorazione;	
	2) La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.	
	3) La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo	
	esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e	
	solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di inte-	
	resse generale finalizzate a sostenere e a rafforzare la tute-	
	la della salute e la ricerca scientifica di particolare inte-	
	resse sociale. Nasce per migliorare la qualità della vita e	
	delle cure dei pazienti, garantendo loro e alle loro famiglie	
	un sostegno concreto lungo tutto il percorso della malattia.	
	La Fondazione, con il concorso della società civile e delle	
	forze sociali, anche attraverso la raccolta fondi e il fun-	
	draising, sostiene la missione dell'AOUP, migliorando la qua-	
	lità dei servizi sanitari, della cura e della ricerca medica.	
	Le sue principali funzioni includono la ricerca, l'innovazione,	
	l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, la forma-	
	zione e lo sviluppo, la promozione della salute. Precisamente	
	la Fondazione si pone come obiettivi principali il potenzia-	
	mento dell'accesso alle cure con l'acquisto di tecnologie	
	avanzate e il supporto ai servizi ospedalieri, riducendo i	
	tempi di attesa e migliorando i trattamenti disponibili; il	
	supporto ai pazienti e alle loro famiglie offrendo servizi di	
	assistenza psicologica, percorsi di accompagnamento per af-	
	frontare la malattia con maggiore serenità; il sostegno della	
	ricerca e dell'innovazione, finanziando progetti scientifici e	
	- 3 -	

	borse di studio per medici e dipendenti professionisti che	
	collaborano con l'AOUP;il miglioramento del comfort e acco-	
	glienza in ospedale, creando ambienti più umani e accoglienti	
	sia nelle aree di degenza che negli spazi dedicati alle cure	
	ambulatoriali; la promozione della prevenzione e la sensibi-	
	lizzazione, organizzando campagne di informazione e screening	
	per favorire la diagnosi precoce e la consapevolezza sui cor-	
	retti stili di vita.	
	Tali attività sono finalizzate a favorire l'AOUP senza mai so-	
	vrapporsi a quelle istituzionali dell'Azienda stessa.	
	La Fondazione potrà:	
	- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri,	
	eventi, seminari, corsi di formazione procedendo alla pubbli-	
	cazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle inizia-	
	tive idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione,	
	l'Azienda e gli operatori dell'AOUP con il pubblico e la so-	
	cietà civile, le forze sociali, le istituzioni e organismi na-	
	zionali ed internazionali;	
	- istituire premi e borse di studio per l'Italia e per l'Este-	
	ro, nonché con contratti di collaborazione scientifica allo	
	scopo di consentire a studenti ed a giovani ricercatori,	
	l'acquisizione di nuove conoscenze e specifiche competenze in	
	questo settore. Inoltre promuove interscambi tra studenti e	
	laureati con Istituzioni Universitarie di Paesi stranieri	
	creando le basi per la nascita e lo sviluppo di comuni pro-	
	- 4 -	

	grammi di ricerca;	
	- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli	
	scopi di cui al presente articolo;	
	- stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di	
	parte di attività destinate al perseguimento degli scopi isti-	
	tuzionali;	
	- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento	
	dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche	
	con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle	
	leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della	
	pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni atti-	
	nenti alle finalità della Fondazione;	
	- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali;	
	- rapportarsi con altri Enti no profit, favorendo lo scambio e	
	l'integrazione delle varie attività;	
	- predisporre proposte di accordi e/o convenzioni con gli Enti	
	di cui al punto precedente, in maniera da massimizzare i ri-	
	sultati della rete di Enti no profit;	
	- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzio-	
	ni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche	
	indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli	
	della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà an-	
	che concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti,	
	ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società di ca-	
	- 5 -	

	pitati, il tutto sempre al fine di perseguire gli scopi isti-	
	tuzionali;	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-	
	nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a	
	breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o di altro	
	diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qual-	
	siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con	
	enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e	
	utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-	
	trice, comodataria o comunque posseduti;	
	- compiere attività di raccolta fondi;	
	- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e fi-	
	nanziarie strumentali ed accessorie funzionalmente connesse	
	con la realizzazione degli scopi della Fondazione;	
	- stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di	
	parte di attività destinate al perseguimento degli scopi isti-	
	tuzionali;	
	- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	- Valorizzazione del patrimonio storico culturale della AOUP.	
	L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzio-	
	nali costituisce il naturale completamento di dette finalità e	
	in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto	
	- 6 -	

	o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deli-	
	berate, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che	
	siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi del-	
	la Fondazione, ivi comprese anche convenzioni perl'affidamento	
	a terzi di parte delle attività.	
	A tal fine la Fondazione, svolge le seguenti attività di inte-	
	resse generale:	
	a) miglioramento delle strutture sanitarie negli ambiti: edi-	
	lizio, dell'accoglienza, umanizzazione delle cure e dell'assi-	
	stenza sanitaria, dei servizi, del green, della sostenibilità,	
	degli strumenti e delle apparecchiature;	
	b) assistenza ai pazienti e alle loro famiglie;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	e) promozione della salute e prevenzione;	
	f) collaborazioni con enti pubblici e privati (con istituzioni	
	sanitarie, università, aziende e associazioni) per amplificare	
	l'impatto delle iniziative benefiche;	
	g) sostegno al personale dell'AOUP.	
	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di in-	
	teresse generale secondo i criteri e i limiti previsti dalla	
	normativa applicabile.	
	- 7 -	

	L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e stru-	
	mentali è rimessa al Consiglio Direttivo.	
	Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori	
	attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Di-	
	rettivo.	
	4) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal	
	fondo di dotazione di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero	
	zero) e dal fondo di gestione.	
	Il fondo di dotazione per un totale di euro 30.000,00 (trenta-	
	mila virgola zero zero) è stato versato sul c/c vincolato in-	
	testato a me Notaio avente il seguente codice IBAN IT 44V	
	01030 70950 000000 911912.	
	5) La Fondazione è regolata dallo Statuto composto da numero	
	trentadue articoli che i comparenti mi consegnano e che allego	
	al presente atto sotto la lettera "A".	
	6) Giusta previsione dell'art. 17 dello Statuto, a comporre il	
	Consiglio Direttivo vengono nominati numero 8 (otto) membri	
	nelle persone dei signori:-	
	- Prof. FALCONE Marco, nato a Cosenza il 26/01/1978 (ventisei	
	gennaio millenovecentosettantotto), residente in Roma, Via	
	della Giuliana, numero civico trentasette, codice fiscale FLC	
	MRC 78A26 D086R, quale consigliere;	
	- Prof. BOTTONE Pietro, nato a Pisa il 07/05/1957 (sette mag-	
	gio millenovecentocinquantesette), residente in Pisa, Via Leo-	
	nardo da Vinci, numero civico tre, codice fiscale BTT PTR	
	- 8 -	

	57E07 G702X, quale consigliere;	
	- Avv. TOSCANO Giuseppe, nato a Cosenza il 26/08/1959 (venti-	
	sei agosto millenovecentocinquantanove), residente in Pisa,	
	Via Zerboglio, numero civico sei, codice fiscale TSC GPP 59M26	
	D086P, quale consigliere;	
	- Dott.ssa VALORI Grazia, nata a Pontedera (PI), il 17/08/1958	
	(diciassette agosto millenovecentocinquantotto), residente in	
	San Giuliano Terme (PI), Via Provinciale Calcesana, numero ci-	
	vico centoquaranta/L, codice fiscale VLR GRZ 58M57 G843J, qua-	
	le consigliere;	
	- Dott.ssa VAGELLI Annalisa, nata a Pontedera (PI), il	
	28/10/1965 (ventotto ottobre millenovecentosessantacinque),	
	residente in Pisa, piazza Arcivescovado, numero civico dicias-	
	sette, codice fiscale VGL NLS 65R68 G8430, quale consigliere;	
	- Dott.ssa GESI Simona, nata a Pisa, il 31/01/1971 (trentuno	
	gennaio millenovecentosettantuno), residente in Pisa, Via To-	
	rino, numero civico quindici, codice fiscale GSE SMN 71A71	
	G702P, quale consigliere;	
	- Dott.ssa MARROCCO Valeria, nata a Pisa, il 25/05/1975 (ven-	
	ticinque maggio millenovecentosettantacinque), residente in	
	Pisa, Via Massimo D'Azeglio, numero civico dodici, codice fi-	
	scale MRR VLR 75E65 G702H, i quali tutti dichiarano di accet-	
	tare la carica loro conferita; Prof.Gabriele Siciliano come	
	sotto generalizzato.	
	Dichiara espressamente la comparente che l'attribuzione patri-	
	- 9 -	

	moniale di cui al presente atto é sottoposta alla condizione	
	del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, de-	
	legando il Presidente designato, Prof. Gabriele SICILIANO, a	
	svolgere tutte le pratiche occorrenti per tale riconoscimento,	
	ai sensi di legge, ai fini del conseguimento della personalità	
	giuridica della Fondazione medesima.	
	Stante la volontà che la Fondazione abbia, sin da subito, la	
	massima operatività, il fondatore auspica che il Consiglio Di-	
	rettivo, nella prima seduta, affidi al Consigliere designato	
	dalla Fondazione, la delega per le attività gestionali, inclu-	
	sa quella quale datore di lavoro per l'attuazione delle misure	
	di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul	
	luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs del 09	
	Aprile 2008, numero 81 e successive modifiche ed integrazioni.	
	7) Il Presidente della Fondazione di cui all'art 15 dello	
	Statuto à il Prof. Gabriele Siciliano, nato ad Alessano	
	(LE) il giorno 08/08/1955 (otto agosto millenovecentocinquan-	
	tacinque), residente in Pisa, piazza del Rosso, numero civico	
	cinque, codice fiscale SCL GRL 55M08 A184L al quale viene an-	
	che conferito l'incarico di Presidente del Consiglio Diretti-	
	vo.	
	8) L'Organo di controllo di cui all'art 24 dello Statuto, è	
	individuato nella Dott.ssa Anna MAZZARELLA, nata a Siracusa	
	(SR) il 14/12/1983 (quattordici dicembre millenovecentoottan-	
	tatre) con studio in Pisa, Via del Brennero, numero civico	
	- 10 -	

	quattro, codice fiscale MZZ NNA 83T54 I754G, quale revisore	
	legale c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze al nume-	
	ro 179867 e nel Dott. Andrea PALLA, nato a Pisa il giorno	
	11/04/1960 (undici aprile millenovecentosessanta) con studio	
	in Cascina (PI), Via Musigliano, numero civico ottantasette/-	
	trentacinque, codice fiscale PLL NDR 60D11 G702C, quale revi-	
	sore legale c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze al	
	numero 63543, quale sostituto della prima e rimangono in cari-	
	ca per tre esercizi, con scadenza all'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo triennio medesimo.	
	9) L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025 (duemila-	
	venticinque).	
	10) Gli effetti del presente atto sono immediati; gli effetti	
	giuridici sono condizionati all'emanazione del provvedimento	
	di riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione.	
	11) Il Presidente, Prof. Gabriele SICILIANO, é autorizzato ad	
	apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto	
	tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte che fossero	
	eventualmente richieste ai fini del riconoscimento giuridico	
	della Fondazione.	
	12) Le spese del presente atto e le accessorie sono a carico	
	della costituita Fondazione che tramite i componenti se le as-	
	sume.	
	- 11 -	

	13) In sede di registrazione si chiedono le agevolazioni fi-	
	scoli previste dall'art. 3 D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346.	
	La comparente dichiara di aver letto e compreso l'informativa	
	relativa al trattamento dei dati personali così come discipli-	
	nati dal Regolamento UE n. 2016/679 e pertanto presta libero,	
	consapevole, informato e specifico consenso al trattamento,	
	anche con strumenti informatici e/o telematici, dei propri da-	
	ti personali.	
	La comparente infine mi dispensa dalla lettura degli allegati	
	dichiarando di pienamente conoscerli.	
	Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato	
	lettura, in presenza dei testimoni, alla comparente, che, da	
	me Notaio interpellata, l'approva dichiarandolo conforme alla	
	sua volontà.	
	Dattiloscritto, sotto mia direzione, da persona di mia fiducia	
	ed in parte completato a mano di mio pugno, consta il presente	
	atto di quattro fogli dei quali lo scritturato occupa le prime	
	dodici pagine e fino alla presente di questa tredicesima pagi-	
	na e viene sottoscritto alle ore quindici	
	e minuti quaranta	
	F.to Silvia Briani	
	F.to Dora Acquilino (teste)	
	F.to Raffaella Braccini (teste)	
	F.to Margherita Caccetta Notaio (segue impronta del sigillo)	
	- 12 -	

Allegato A
Rep. N.2941
Racc. N.2454

STATUTO FONDAZIONE IO STO CON CHIARA

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE IO STO CON CHIARA" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). La Fondazione nasce a supporto/sostegno dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, d'ora in avanti AOUP.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "normativa applicabile").

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Pisa presso l'AOUP e sede operativa sempre in Pisa presso lo stabilimento ospedaliero di Cisanello, edificio 2K. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nasce per migliorare la qualità della vita e delle

	cure dei pazienti, garantendo loro e alle loro famiglie un so-	
	stegno concreto lungo tutto il percorso della malattia.	
	La Fondazione, con il concorso della società civile e delle	
	forze sociali, anche attraverso la raccolta fondi e il fun-	
	draising, sostiene la missione dell'AOUP, migliorando la qua-	
	lità dei servizi sanitari, della cura e della ricerca medica.	
	Le sue principali funzioni includono la ricerca, l'innovazione,	
	l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, la forma-	
	zione e lo sviluppo, la promozione della salute. Precisamente	
	la Fondazione si pone come obiettivi principali il potenzia-	
	mento dell'accesso alle cure con l'acquisto di tecnologie	
	avanzate e il supporto ai servizi ospedalieri, riducendo i	
	tempi di attesa e migliorando i trattamenti disponibili; il	
	supporto ai pazienti e alle loro famiglie offrendo servizi di	
	assistenza psicologica, percorsi di accompagnamento per af-	
	frontare la malattia con maggiore serenità; il sostegno della	
	ricerca e dell'innovazione, finanziando progetti scientifici e	
	borse di studio per medici e dipendenti professionisti che	
	collaborano con l'AOUP; il miglioramento del comfort e acco-	
	glienza in ospedale, creando ambienti più umani e accoglienti	
	sia nelle aree di degenza che negli spazi dedicati alle cure	
	ambulatoriali; la promozione della prevenzione e la sensibi-	
	lizzazione, organizzando campagne di informazione e screening	
	per favorire la diagnosi precoce e la consapevolezza sui cor-	
	retti stili di vita.	
	- 2 -	

	Tali attività sono finalizzate a favorire l'AOUP senza mai so-	
	vrapporsi a quelle istituzionali dell'Azienda stessa.	
	La Fondazione potrà:	
	- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri,	
	eventi, seminari, corsi di formazione procedendo alla pubbli-	
	cazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle inizia-	
	tive idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione,	
	l'Azienda e gli operatori dell'AOUP con il pubblico e la so-	
	cietà civile, le forze sociali, le istituzioni e organismi na-	
	zionali ed internazionali;	
	- istituire premi e borse di studio per l'Italia e per l'Este-	
	ro, nonché contratti di collaborazione scientifica allo scopo	
	di consentire a studenti ed a giovani ricercatori, l'acquisi-	
	zione di nuove conoscenze e specifiche competenze in questo	
	settore. Inoltre promuove interscambi tra studenti e laureati	
	con Istituzioni Universitarie di Paesi stranieri creando le	
	basi per la nascita e lo sviluppo di comuni programmi di ri-	
	cerca;	
	- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli	
	scopi di cui al presente articolo;	
	- stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di	
	parte di attività destinate al perseguimento degli scopi isti-	
	tuzionali;	
	- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento	
	dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche	
	- 3 -	

	con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle	
	leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della	
	pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni atti-	
	nenti alle finalità della Fondazione;	
	- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali;	
	- rapportarsi con altri Enti no profit, favorendo lo scambio e	
	l'integrazione delle varie attività;	
	- predisporre proposte di accordi e/o convenzioni con gli Enti	
	di cui al punto precedente, in maniera da massimizzare i ri-	
	sultati della rete di Enti no profit;	
	- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzio-	
	ni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche	
	indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli	
	della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà an-	
	che concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti,	
	ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società di ca-	
	pitali, il tutto sempre al fine di perseguire gli scopi isti-	
	tuzionali;	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-	
	nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a	
	breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o di altro	
	diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qual-	
	siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con	
	- 4 -	

	enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e	
	utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-	
	trice, comodataria o comunque posseduti;	
	- compiere attività di raccolta fondi;	
	- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e fi-	
	nanziarie strumentali ed accessorie funzionalmente connesse	
	con la realizzazione degli scopi della Fondazione;	
	- stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di	
	parte di attività destinate al perseguimento degli scopi isti-	
	tuzionali;	
	- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	- Valorizzare il patrimonio storico culturale della AOUP.	
	L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzio-	
	nali costituisce il naturale completamento di dette finalità e	
	in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto	
	o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deli-	
	berate, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che	
	siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi del-	
	la Fondazione, ivi comprese anche convenzioni per l'affidamen-	
	to a terzi di parte delle attività.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva	
	o principale, della seguente attività di interesse generale:	

- 5 -

	a) miglioramento delle strutture sanitarie negli ambiti:	
	edilizio, dell'accoglienza, umanizzazione delle cure e	
	dell'assistenza sanitaria, dei servizi, del green, della so-	
	stenibilità, degli strumenti e delle apparecchiature;	
	b) assistenza ai pazienti e alle loro famiglie;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	e) promozione della salute e prevenzione;	
	f) collaborazione con enti pubblici e privati (con istitu-	
	zioni sanitarie, università, aziende e associazioni) per am-	
	plificare l'impatto delle iniziative benefiche;	
	g) sostegno al personale dell'AOUN.	
	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di in-	
	teresse generale secondo i criteri e i limiti previsti dalla	
	normativa applicabile.	
	L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e stru-	
	mentali è rimessa al Consiglio Direttivo.	
	Articolo 5-Personale	
	La Fondazione può impiegare, ai sensi della normativa applica-	
	bile, lavoratori dipendenti. Può anche avvalersi, oltre che	
	del personale esterno, anche del personale messo a disposizio-	
	ne dall'AOUN, del personale volontario, di consulenti e colla-	
	- 6 -	

	boratori a vario titolo.	
	Articolo 6 - Durata	
	La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Articolo 7 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dota-	
	zione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso	
	a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o al-	
	tre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, ef-	
	fettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente	
	con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.	
	Il fondo di dotazione iniziale ammonta a 30.000 euro	
	Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di gestio-	
	ne costituito da: ogni eventuale provento, contributo, dona-	
	zione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari	
	e non espressamente destinato all'incremento del fondo di do-	
	tazione; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio	
	e dalle attività della Fondazione medesima; dai ricavi delle	
	attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.	
	Articolo 8 - Entrate	
	La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della	
	normativa applicabile, mediante:	
	a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a	
	incremento del patrimonio della Fondazione	
	b) le elargizioni (comprese le donazioni di denaro, beni e	
	servizi e le disposizioni testamentarie) non specificamente	
	- 7 -	

	destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;	
	c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	
	d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività della Fondazione;	
	e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	f) i proventi derivanti dal risarcimento danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio della Fondazione;	
	g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non speci-	
	ficamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	h) le elargizioni da parte di AOUP;	
	i) i proventi derivanti da attività di fundraising, così come	
	specificato dal successivo art. 9.	
	Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti	
	La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche	
	attraverso lasciti, donazioni e contributi di natura non cor-	
	rispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta an-	
	che mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	
	sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impie-	
	gando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipen-	
	denti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e cor-	
	rettezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Tale	
	attività può essere esercitata tramite attività di fundraisin-	
	g, di crowdfunding, di cause related marketing e attraverso le	
	sponsorizzazioni.	
	- 8 -	

	La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il	
	soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanzia-	
	to, a condizione che il contratto di finanziamento sia redat-	
	to in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma	
	scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di appor-	
	to alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effet-	
	tuato l'erogazione.	
	Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti	
	Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia	
	effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in al-	
	cun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento	
	della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del sog-	
	getto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore	
	della Fondazione.	
	Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia	
	effettuato da Partners Sostenitori o da qualsiasi soggetto	
	terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto	
	di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fon-	
	dazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione	
	attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in	
	particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla	
	Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipa-	
	zione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità	
	del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto	
	o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né	
	- 9 -	

	per successione a titolo particolare né per successione a ti-	
	tolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.	
	Articolo 11 - Partners sostenitori	
	Possono ottenere la qualifica di Partners Sostenitori le per-	
	sone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri	
	enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribui-	
	scono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi	
	scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o	
	con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.	
	I Partners sostenitori sono esclusi dall'attività di direzio-	
	ne, di coordinamento, di controllo e decisionale.	
	Le istanze per divenire Partners Sostenitori sono presentate	
	al Consiglio Direttivo che delibera entro 30 (trenta) giorni	
	dalla ricezione dell'istanza.	
	In ogni tempo i Partners possono rinunciare alla loro qualifi-	
	ca con lettera trasmessa al Presidente della Fondazione senza	
	poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima	
	cessando gli obblighi assunti nei confronti della Fondazione,	
	derivanti dal presente Statuto.	
	Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio	
	Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio	
	della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorren-	
	te provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o co-	
	munque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e	
	diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consi-	
	- 10 -	

	glio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e	
	diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazio-	
	ne al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.	
	Articolo 13 - Divieto di distribuzione	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri	
	membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipo-	
	tesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale inter-	
	corso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.	
	Articolo 14 - Organi	
	Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):	
	a) il Presidente della Fondazione;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente	
	del Consiglio Direttivo;	
	d) il Tesoriere;	
	e) l'Organo di Controllo;	
	f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria	
	per legge o sia facoltativamente deliberata);	
	g) il Comitato Scientifico.	
	Articolo 15 - Il Presidente della Fondazione	
	Il Presidente della Fondazione è nominato e revocato dal Di-	
	rettore Generale dell'AOUP. Dura in carica per tre anni e può	
	essere revocato soltanto per giusta causa.	
	- 11 -	

	La giusta causa di revoca può essere soggettiva, purché si	
	tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire	
	negativamente sulla prosecuzione del rapporto, oppure oggettiva, ovvero estranea alla persona, e sempre che ricorra l'esistenza di situazioni tali da far venir meno dei requisiti di	
	avvedutezza, capacità e diligenza. A titolo esemplificativo si	
	considera giusta causa la presenza di :	
	- gravi inadempienze;	
	- condotte che ledono la reputazione delle Fondazione;	
	- mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari;	
	- comportamenti in contrasto con le finalità della Fondazione.	
	Al Presidente della Fondazione compete di:	
	a) approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione	
	proposti dal Consiglio Direttivo e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima;	
	b) approvare il regolamento e il piano di attività relativo	
	alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e	
	quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal	
	Consiglio Direttivo;	
	c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nominarne i membri.	
	Articolo 16 - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione della	
	- 12 -	

	Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati	
	dal Presidente della Fondazione, in ossequio allo Statuto e	
	alla normativa applicabile.	
	Al Consiglio Direttivo compete di:	
	a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri il Presidente, il	
	Vicepresidente e il Tesoriere, e disporre la revoca;	
	b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e	
	disporre la revoca dei suoi membri;	
	c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei	
	suoi membri;	
	d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ri-	
	tenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la re-	
	voca;	
	e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei lo-	
	ro confronti;	
	f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indi-	
	rizzi delineati dal Presidente della Fondazione;	
	g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto della Fondazione;	
	h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di	
	ogni anno;	
	i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta	
	opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della	
	Fondazione;	
	- 13 -	

	l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Sta-	
	tuto;	
	m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo	
	scioglimento e la liquidazione della Fondazione;	
	n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla	
	normativa applicabile come di competenza dell'organo ammini-	
	strativo della Fondazione.	
	o) di nominare un Comitato Scientifico e di stabilirne funzio-	
	ni e ruoli;	
	Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il me-	
	todo collegiale.	
	Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare	
	parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo se previsto.	
	Articolo 17 - Composizione del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque a un massi-	
	mo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presi-	
	dente, il Vicepresidente, e il Tesoriere.	
	Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se	
	nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabili-	
	tato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che im-	
	porta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	A favore degli organi della Fondazione, quali Consigliere,	
	Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, è previsto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'atti-	
	- 14 -	

	vità prestata ai fini dello svolgimento della funzione. A fa- vore degli stessi possono essere inoltre corrisposti compensi individuali che siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque di importo non superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convoca- ta per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.	
	I Consiglieri sono liberamente rieleggibili. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.	
	Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual- volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richie- sta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Con- trollo.	
	La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno	
	- 15 -	

	tre giorni prima. Il Consiglio Direttivo è comunque validamen-	
	te costituito, anche in assenza delle suddette formalità di	
	convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e	
	tutti membri dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano	
	presenti almeno la metà dei suoi membri.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso	
	di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in	
	manca, dal Consigliere più anziano d'età.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il	
	voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.	
	Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo sciogli-	
	mento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei	
	tre quarti dei Consiglieri in carica.	
	In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la	
	riunione.	
	La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiara-	
	zione di astensione dal voto si considerano come assenza del	
	dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-	
	legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Con-	
	siglieri. In tal caso, è necessario che:	
	- 16 -	

	a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-	
	glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-	
	vi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio	
	di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti pos-	
	sano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Articolo 20 - Presidente e Vicepresidente	
	Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:	
	a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e	
	curarne il legittimo ed efficiente andamento;	
	b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei	
	regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabi-	
	- 17 -	

	le; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;	
	c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;	
	d) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;	
	e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;	
	f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.	
	Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.	
	In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.	
	Articolo 21 - Tesoriere	
	- 18 -	

	Il Tesoriere:	
	a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene	
	idonea contabilità;	
	b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei	
	libri contabili;	
	c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bi-	
	lancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consi-	
	glio Direttivo.	
	Articolo 22 - Composizione dell'Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal	
	Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore	
	Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Con-	
	trollori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo at-	
	tribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllo-	
	ri.	
	In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un	
	Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei	
	Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Co-	
	loro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica auto-	
	maticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei sog-	
	getti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal	
	giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Diretti-	
	vo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore	
	Unico o di uno dei Controllori Effettivi.	
	Articolo 23 - Durata in carica dell'Organo di Controllo	

	L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade	
	in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convoca-	
	ta per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al ter-	
	zo esercizio di durata della sua carica.	
	I membri dell'Organo di Controllo sono liberamente rieleggibi-	
	li.	
	Articolo 24 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello	
	Statuto;	
	b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne della Fondazione;	
	c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno	
	2001, n. 231, qualora applicabili;	
	d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto fun-	
	zionamento;	
	e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	f) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità a	
	quanto previsto dalla normativa in materia;	
	g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono pro-	
	cedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Con-	
	trollo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo	
	al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'anda-	
	- 20 -	

	mento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta ri-	
	chiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.	
	La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta	
	elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Colle-	
	gio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In	
	caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.	
	Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora	
	siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque	
	validamente costituito, anche in assenza delle suddette forma-	
	lità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri	
	del Collegio dei Controllori.	
	Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del	
	Collegio dei Controllori più anziano d'età.	
	Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con	
	il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio	
	dei Controllori.	
	In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la	
	riunione.	
	- 21 -	

	La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiara-	
	zione di astensione dal voto si considerano come assenza del	
	dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.	
	Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corri-	
	spondenza.	
	Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli inter-	
	venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/vi-	
	deo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-	
	mento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è	
	necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-	
	glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-	
	vi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio	
	di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano	
	- 22 -	

	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video col-	
	legati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il	
	presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.	
	A favore dell'Organo di controllo può essere disposto il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	A favore dello stesso può essere inoltre corrisposto un com-	
	penso individuale che sia proporzionato all'attività svolta,	
	alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e co-	
	munque di importo non superiore a quanto previsto in enti che	
	operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.	
	Articolo 25 - Comitato Scientifico	
	Il Comitato scientifico ha funzioni meramente consultive e	
	propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale	
	e scientifica ed iniziative meritevoli di essere attuate da	
	parte della Fondazione. Il Comitato Scientifico è nominato dal	
	Consiglio Direttivo che ne determina la durata dell'incarico e	
	il numero dei componenti che possono essere esterni e interni	
	alla Fondazione. Supporta le decisioni strategiche, valuta i	
	progetti e promuove le iniziative. I membri del Comitato	
	Scientifico debbono aderire ai principi e ai valori della Fon-	
	dazione.	
	Articolo 26 - Durata in carica del Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico dura in carica dalla nomina da parte	
	- 23 -	

	del Consiglio Direttivo e scade in coincidenza con il rinnovo	
	del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina il Pre-	
	sidente del Comitato Scientifico. I membri del Comitato	
	Scientifico sono rieleggibili. In caso di rinuncia di uno o	
	più membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo	
	provvederà ad eventuali nuove nomine.	
	Articolo 27 - Compiti e funzionamento del Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico svolge un ruolo propositivo e di con-	
	sulenza al fine di favorire la direzione più adeguata per le	
	iniziative della Fondazione.	
	I ruoli del Comitato Scientifico si esplicano nelle seguenti	
	attività:	
	- Indirizzo e monitoraggio delle attività;	
	- Valutazione di eventuali progetti da finanziare;	
	- Promozione e presentazione di progetti;	
	- Promozione di nuove iniziative.	
	Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno	
	anche per via telematica. Il Comitato Scientifico è convocato	
	dal Presidente del Consiglio Direttivo. I verbali delle riu-	
	nioni del Comitato Scientifico vengono comunicati trasmessi al	
	Consiglio Direttivo che può richiedere una riunione allargata	
	per approfondimenti.	
	Articolo 28 - Esercizi	
	La Fondazione organizza la propria attività sulla base di	
	esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e	
	- 24 -	

	terminano il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 29 - Bilancio d'esercizio	
	Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'eser-	
	cizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.	
	Articolo 30 - Libri della Fondazione	
	Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa	
	applicabile, la Fondazione tiene:	
	a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo	
	di Controllo.	
	Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione	
	istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura	
	del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere	
	esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Orga-	
	no di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne	
	copie.	
	Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere	
	esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Or-	
	gano di Controllo, i quali possono estrarne copie.	
	Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di	
	Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.	
	I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.	
	Articolo 31 - Devoluzione del patrimonio	
	- 25 -	

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione,
il suo patrimonio è devoluto, fatta salva ogni diversa desti-
nazione imposta dalla legge, ad altri enti aventi finalità
analoghe, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 32 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in
materia.

F.to Silvia Briani

F.to Dora Acquilino (teste)

F.to Raffaella Braccini (teste)

F.to Margherita Caccetta Notaio (segue impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Cascina, li 28 Aprile 2025